

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2747}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COTECCHIA, ROBERTI, SERVELLO, SANTAGATI, PALUMBO, GUARRA, NICOSIA, MACALUSO ANTONINO, CARADONNA, BAGHINO, ALOI, TASSI, LO PORTO

Presentata il 13 febbraio 1974

Provvedimenti perequativi per i pensionati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti provvedimenti a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato hanno disposto la concessione, in aggiunta al trattamento di servizio attivo, di un nuovo emolumento, la cui denominazione e decorrenza sono diverse, ma che, in tutti i casi, è sempre pensionabile per i dipendenti collocati a riposo in data successiva a quella della decorrenza dell'emolumento stesso.

Difatti, l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, prevede, a favore del personale militare, la concessione di un assegno perequativo pensionabile, variabile da un minimo di lire 515.000 annue (parametro 105) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 420, 5ª classe), con decorrenza 1º gennaio 1973;

l'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, prevede, a favore del personale civile dello Stato, la concessione di un assegno perequativo pensionabile, variabile da un minimo di lire 515.000 annue (parametro 100) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530), con decorrenza 1º gennaio 1973;

l'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prevede, per il personale docente e non docente della scuola, la concessione di un assegno annuo pensionabile, variabile da

un minimo di lire 600.000 annue (parametri 113, 133, 140, 143 e 163) ad un massimo di lire 1.440.000 annue (parametri 530, 535 e 609), con decorrenza 1º settembre 1973;

l'articolo 12 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede, a favore dei docenti universitari, la concessione di un assegno annuo pensionabile, variabile da un minimo di lire 770.400 annue (parametro 243) ad un massimo di lire 1.680.000 annue (parametri 772 e 825), con decorrenza 2 ottobre 1973;

l'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, prevede, per il personale postelegrafonico, la concessione di un'indennità pensionabile, variabile da un minimo di lire 550.000 annue (parametri 100, 115 e 120) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530), con decorrenza 1º aprile 1973;

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, prevede, per il personale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, la concessione di una indennità pensionabile, variabile da un minimo di lire 550.000 annue (parametri 100, 115 e 120) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530), con decorrenza 1º luglio 1973.

Si ritiene inoltre imminente l'approvazione di altri provvedimenti riguardanti altre aziende o carriere dello Stato.

Gli assegni o indennità pensionabili, comunque denominati, sono però applicabili solo al personale in servizio attivo ed a quello cessato o che cesserà dal servizio dalla data indicata nelle leggi stesse (1° gennaio 1973 per il personale civile e per il personale militare, 1° settembre 1973 per il personale della scuola, 2° ottobre 1973 per i professori universitari, 1° aprile 1973 per il personale postelegrafonico, 1° luglio 1973 per i dipendenti dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato). Nulla è stato finora disposto per gli ex dipendenti collocati a riposo in date antecedenti.

La necessità di provvedere in materia scaturisce anche dal fatto che per gli alti gradi della pubblica amministrazione (« dirigenza ») civili e militari, tutti i pensionati sono stati liquidati o riliquidati, con decorrenza 1° dicembre 1972, in base al nuovo trattamento economico previsto per i dipendenti in servizio attivo. In tal senso si esprime testualmente l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (dirigenza civile) e l'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (dirigenza militare).

La mancata applicazione alle vecchie pensioni dell'assegno o indennità di cui sopra produce una notevole differenza di trattamento fra pensionati vecchi e pensionati nuovi. Ad esempio, se si considera che per l'appartenente al più basso grado dell'amministrazione dello Stato (parametro 100 = lire 735.000 annue) la pensione massima di riposo (80 per cento), salvo scatti biennali e assegni accessori, è di sole lire 588.000 annue, e che l'assegno perequativo per tale grado, come risulta dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734, è di lire 515.000 annue, delle quali l'80 per cento viene calcolato agli effetti della pensione (cioè lire 412.000 annue),

si constaterà quale differenza di trattamento si verifichi attualmente tra coloro che sono stati collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 1972 e coloro che invece lo sono stati o lo saranno dal 1° gennaio 1973: una differenza che si aggira intorno al 40 per cento, per i gradi più bassi della pubblica amministrazione.

In altre occasioni nelle quali si è proceduto all'adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, è stata sempre prevista la riliquidazione delle vecchie pensioni, sia pure con decorrenza diversa da quella dei nuovi stipendi. Ad esempio, la legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, ha disposto il miglioramento delle retribuzioni dei dipendenti statali in servizio dal 1° luglio 1970 e la riliquidazione delle pensioni dal 1° settembre 1971: ciò che venne attuato, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e 28 dicembre 1970, n. 1081.

Con la presente proposta di legge si propone che la riliquidazione delle vecchie pensioni avvenga con decorrenza dal 1° luglio 1974, con diciotto mesi di ritardo nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui alle leggi 15 novembre 1973, n. 734, e 27 ottobre 1973, n. 628; con dieci mesi di ritardo nei confronti del personale della scuola, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477; con nove mesi di ritardo nei confronti dei professori universitari, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766; con quindici mesi di ritardo nei confronti del personale postelegrafonico, di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728, e con dodici mesi di ritardo nei confronti del personale dipendente dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, l'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, l'assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'indennità pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, si applicano anche alle pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore alle date dalle quali decorrono i vari assegni o indennità sopracitati.

ART. 2.

La riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 1 viene effettuata d'ufficio ed ha effetto dal 1° luglio 1974.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1974 in lire 100.000.000 e per l'anno 1975 in lire 200.000.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa che concerne il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.